



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

PROVINCIA DI ORISTANO

Originale

Ordinanze del Sindaco

N. 10 del 03-08-2021

Oggetto: Stato di emergenza derivante dagli incendi occorsi dal giorno 24 luglio 2021 - interdizione aree e strade a rischio.

Il Sindaco

RICHIAMATE:

- la deliberazione N. 31/1 del 25.07.2021 con la quale la Giunta Regionale ha dichiarato lo stato di emergenza regionale in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi boschivi e d'interfaccia nel territorio.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 29.07.2021 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza e calamità naturale del Comune di Santu Lussurgiu a causa degli incendi che hanno interessato il territorio comunale verificatisi a partire dal giorno sabato 24 luglio 2021.

CONSIDERATO CHE:

- il grande incendio che ha interessato il territorio comunale verificatosi a partire dal giorno sabato 24 luglio 2021, anticipato dall'incendio del venerdì 23 luglio sulla SP. 15 Bonarcado - Santu Lussurgiu, ha generato distruzione e dato luogo a situazioni di pericolo concreto per le condizioni di alcune strade ed aree, esposte a forte rischio idrogeologico tale da necessitare l'interdizione di dette aree;
- a seguito di prima analisi congiunta con le varie autorità e tecnici specializzati, sono individuate prioritariamente e fortemente a rischio le seguenti aree e strade percorse dall'incendio con grave devastazione della vegetazione e del territorio:
 - area S.I.C. Sos Molinos – Sos Lavros - Monte Urtigu;
 - area attraversata dalla strada consortile detta "Bau 'e mela – Su Lidone";
 - area percorsa dalla strada vicinale che dalla loc. Matta Fresaghe-Santu Irenzu conduce alle sorgenti di Matteu Campullu;
 - area Badde Urbara e intero cantiere forestale;
- le aree sopra indicate rientrano tra le aree soggette a rischio idrogeologico tipo molto elevato e, a seguito dell'evento calamitoso, vi è il rischio concreto del verificarsi di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone in caso di accesso alle stesse;

EVIDENZIATO CHE la Provincia di Oristano, con propria nota prot. n. 13253 del 02.08.2021 comunica di aver in via d'urgenza avviato a partire dalla giornata del 2 agosto e seguenti, degli interventi di messa in sicurezza della SP. n. 15 nell'area de "Sos Molinos" interessata dagli incendi mediante disaggio di massi e stabilizzazione di versanti,

nonché interventi di bonifica e stabilizzazione di versanti prospicienti la strada e di pulizia delle cunette e delle pertinenze stradali, in ragione dei quali si è comunque deciso di non procedere alla chiusura integrale al traffico ma solo dei blocchi temporanei segnalati mediante utilizzo di semafori e modalità similari, al fine di garantire l'incolumità pubblica ma consentire parallelamente anche la viabilità;

RAVVISATA la necessità di adottare, in maniera urgente ed improrogabile, provvedimenti di interdizione delle sopraelencate aree soggette a rischio idrogeologico;

RITENUTO che risulta preminente la necessità di emanare disposizioni atte a contenere e contrastare gli eventi calamitosi che potrebbero scaturire dall'emergenza incendi;

PRESO ATTO della necessità di garantire il presidio sugli accessi alle aree al fine di consentirne la fruibilità solo alle persone autorizzate, a coloro che svolgono attività economiche al fine di consentirne comunque il prosieguo, anche mediante richiesta di personale e collaborazioni esterne, oltre che agli organi preposti a livello locale, anche in ragione della carenza di personale dipendente per il controllo del territorio;

VISTO l'art. 54 comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale il Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo può adottare, con atto motivato, provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1. l'integrale interdizione al pubblico dell'area SIC Sos Molinos – Sos Lavros - Monte Urtigu nonché gli accessi che conducono al sito naturalistico delle cascate "Sos Molinos" nel territorio di competenza comunale;**
- 2. il divieto di sostare o trattenersi nella piazzola detta "Codinas murtas" in cui insiste il punto di prelievo dell'acqua ad eccezione di coloro che si devono approvvigionare dell'acqua per uso zootecnico e/o per emergenza;**
- 3. il divieto integrale di accesso alla strada consortile detta "Bau 'e mela – Su Lidone" a partire dalla intersezione con la S.P. 15 nel tratto di competenza comunale e per tutto il suo tratto sino ai confini comunali;**
- 4. il divieto integrale di accesso alla strada vicinale che dalla loc. Matta Fresaghe-Santu Irenzu conduce alle sorgenti di Matteu Campullu, nel tratto successivo al deposito detto di "Monte Forru";**
- 5. il divieto integrale di accesso all'area detta di Badde Urbara a partire dalla intersezione con la SP 19.**
- 6. all'Agenzia Forestas di chiudere l'accesso all'area del cantiere "Pabarile" mediante idonei strumenti (incluso sbarra) che impediscano l'accesso del pubblico all'area percorsa dall'incendio;**
- di stabilire che la presente ordinanza entrerà in vigore dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e resterà in vigore fino a nuovo provvedimento.

AVVERTE CHE

- è fatta eccezione ai vari divieti sopra riportati e potranno pertanto accedere alle aree solamente le persone espressamente autorizzate ovvero **i proprietari dei fondi, degli addetti ai lavori impiegati nell'emergenza, i titolari delle aziende e relativo personale e tutti coloro che risultano formalmente impiegati nella gestione dell'emergenza;**
- **qualsiasi iniziativa o azione ipotizzata da realizzarsi nell'area in oggetto deve essere espressamente autorizzata dall'Amministrazione comunale in relazione al forte rischio derivante dalle condizioni generali come sopra descritte;**

- le violazioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000, fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Santu Lussurgiu e la trasmissione della medesima, con richiesta di massimo supporto correlato agli adempimenti conseguenti, ai seguenti Enti:

- Regione Sardegna – Direzione Generale della Protezione Civile (pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it)
- Prefettura di Oristano (protocollo.prefor@pec.interno.it);
- Questura di Oristano (gab.quest.or@pecps.poliziadistato.it);
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna (cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it - cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it)
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Oristano (com.oristano@cert.vigilfuoco.it)
- Comando Stazione Carabinieri di Santu Lussurgiu (stor234240@carabinieri.it);
- Polizia locale Comune di Santu Lussurgiu ([vigiliurbani@comunesantulussurgiu.it](mailto:vigliurbani@comunesantulussurgiu.it))
- Ufficio Tecnico Comune di Santu Lussurgiu (areatecnica@comunesantulussurgiu.it)
- Ufficio Tecnico – Sezione Protezione Civile Comune di Santu Lussurgiu (protezionecivile@comunesantulussurgiu.it)
- Compagnia Barracellare Santu Lussurgiu (barracellisantulussurgiu@gmail.com);
- Associazione Protezione Civile Santu Lussurgiu ODV (protezionecivilesantulussurgiu@gmail.com)
- Ai comuni limitrofi.

DEMANDA

alle varie Autorità competenti, ognuna per le proprie competenze, l'esecuzione e il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

RENDE NOTO CHE

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Santu Lussurgiu, 03-08-2021

Sindaco
Dott. Diego Loi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)